

REGOLAMENTI

Regl. 1. Regolamento concernente la procedura di ammissione tramite il Regolamento d'eccezione (Statuti art. 5)

1. Qualifica

In casi eccezionali, le persone professioniste con qualifiche specialistiche particolarmente rilevanti e che non dispongono di alcun diploma riconosciuto possono, con l'aiuto del Regolamento d'eccezione, essere ammesse in qualità di Conservatore-trice – Restauratore-trice SCR o di Collaboratore-trice in conservazione SCR.

2. Padrini

In questo caso, due persone padrine con la stessa specializzazione di Conservatore-trice – Restauratore-trice SCR dichiarano con la loro firma la disponibilità a farsi garanti per la persona richiedente e a fornire informazioni su di essa.

3. Procedura di valutazione

La procedura di valutazione per un'ammissione nell'ambito della procedura d'eccezione è stabilita per iscritto.

4. Tassa d'ammissione

La tassa d'ammissione tramite il Regolamento d'eccezione è di CHF 100.-

5. Ammissione

L'ammissione definitiva ha luogo da parte dell'Assemblea generale.

6. Pubblicazione

I nomi di tutti i nuovi soci, con l'indicazione del settore specialistico e del diploma di formazione, devono essere pubblicati nei comunicati dell'Associazione.

Accettato dall'Assemblea generale dell'8 maggio 1999 a Zugo.

Rielaborazione completa approvata dall'Assemblea generale del 19 maggio 2011 a Berna.

Regl. 2. Regolamento concernente la riunione di coordinamento

Abolito dall'AG 2011 a Berna.

Regl. 3. Commissioni di lavoro

Abolito dall'Assemblea generale del 19 maggio 2011 a Berna.

Regl. 4. Comitato esecutivo

1. Dipartimenti

Ai membri del Comitato esecutivo vengono attribuiti dipartimenti (ambiti di funzioni) chiaramente definiti. I compiti all'interno di ogni dipartimento vanno stabiliti per iscritto.

Ogni membro del Comitato esecutivo ha, all'interno del suo ambito di funzioni e del budget, ampia competenza decisionale.

2. Delegati e collaboratori

I membri del Comitato esecutivo responsabili dei dipartimenti possono proporre al Comitato esecutivo nel suo insieme dei delegati, che si occupano di determinati settori tematici (vedi Regolamento „Delegati“). Sia il Comitato esecutivo sia i delegati possono inoltre coinvolgere altri collaboratori (vedi Regolamento „Collaboratori“).

3. Rapporto d'attività

Ogni membro del Comitato esecutivo presenta annualmente un rapporto d'attività del suo dipartimento.

Accettato dall'Assemblea generale del 18 giugno 1994 a Losanna.
Modifiche approvate dall'Assemblea generale del 19 maggio 2011 a Berna.

Regl. 5. Delegati

Definizione

I delegati sono subordinati o ad un dipartimento o all'intero Comitato esecutivo nel suo insieme.
Dispongono di competenze per un settore tematico chiaramente definito e possono, previo accordo con il membro del Comitato esecutivo responsabile, rappresentare l'Associazione verso l'esterno.

Eleggibilità

Ogni socio della SCR può diventare un delegato. In via eccezionale possono essere coinvolte anche persone esterne alla SCR.

1. Modalità di elezione

I delegati sono proposti per ogni dipartimento dal relativo membro del Comitato esecutivo e confermati dal Comitato esecutivo nel suo insieme. Il numero dei delegati per dipartimento non è limitato. La competenza dei delegati deve essere definita prima della conferma.

2. Durata in carica

Ogni anno tutti i delegati devono essere confermati dal Comitato esecutivo nel suo insieme nel corso della prima seduta del Comitato esecutivo dopo l'Assemblea generale.

Il mandato ai delegati può essere revocato in ogni momento senza prescrizioni di forma.

3. Obblighi

- a. Un delegato deve rendere conto al responsabile del dipartimento e al Comitato esecutivo nel suo insieme.
- b. Per tutte le attività esiste un obbligo di verbalizzazione (p. es. verbale del colloquio).
- c. Rapporto delle attività (rapporto annuale) all'attenzione del Comitato esecutivo.
- d. Un delegato è tenuto ad osservare rigorosamente l'obbligo di riservatezza.

4. Competenze

- a. In accordo con il membro del Comitato esecutivo responsabile, un delegato può rappresentare, nell'ambito del suo settore tematico definito, l'Associazione verso l'esterno. Le prese di posizione scritte devono essere firmate dal responsabile del dipartimento o da un membro del Comitato esecutivo.
- b. I delegati possono essere presenti alle sedute del Comitato esecutivo, ma senza diritto di voto.
- c. Nel corso delle sedute del Comitato esecutivo i delegati possono rappresentare, dietro sua autorizzazione, il responsabile del loro dipartimento.
Possono, però, votare solo quando vengono trattate questioni che rientrano specificamente nel loro speciale ambito di competenze.
- d. In casi eccezionali, il Comitato esecutivo può trattare determinati punti dell'ordine del giorno escludendo i delegati.

5. Regolamentazione delle spese

Il Comitato esecutivo decide su tutti gli eventuali indennizzi delle spese.

Accettato dall'Assemblea generale del 18 giugno 1994 a Losanna.

Modifiche approvate dall'Assemblea generale del 19 maggio 2011 a Berna.

Regl. 6. Collaboratori-trici

Competenze

I membri del Comitato esecutivo e i loro delegati possono nominare dei collaboratori per assolvere determinati compiti quali lavori preparatori e d'aiuto, traduzioni, etc. Questi collaboratori non hanno alcuna competenza propria e alcun diritto a partecipare alle sedute del Comitato esecutivo.

Regolamentazione delle spese

Il Comitato esecutivo decide in merito ad eventuali indennizzi delle spese.

Accettato dall'Assemblea generale del 18 giugno 1994 a Losanna.

Modifiche approvate dall'Assemblea generale del 19 maggio 2011 a Berna.

Regl. 7. Gruppi regionali, gruppi specialistici e gruppi d'interesse

I gruppi di lavoro e d'interesse dei soci sono espressamente auspicati ed hanno i seguenti diritti e obblighi:

1. Sono creati senza prescrizioni di forma e possono prendervi parte, in qualità di membri di un gruppo di questo tipo, solo soci della SCR e Conservatori-trici – Restauratori-trici che risiedono e lavorano all'estero e che sono soci a tutti gli effetti di un'associazione E.C.C.O. nel loro Paese. Altre persone devono presentare una domanda di adesione alla SCR al più tardi dopo 12 mesi.
2. Quale persona di contatto con il Comitato esecutivo viene nominato almeno un coordinatore-trice
3. Ad ogni riunione dei gruppi specialistici deve essere redatto un verbale delle delibere prese, di cui una copia va consegnata al Comitato esecutivo.
4. All'Assemblea generale della SCR e alla riunione di discussione dovrebbe essere presente almeno un rappresentante.
5. I gruppi non hanno il diritto di rappresentare la SCR verso l'esterno, a meno SKR Regolamenti 5 che questo avvenga previo accordo con il Comitato esecutivo e con la sua espressa autorizzazione.
6. Per la corrispondenza viene utilizzato esclusivamente l'intestazione delle lettere e l'indirizzo e-mail dei gruppi specialistici della SCR.
7. Le manifestazioni vengono pubblicate e fatturate con il modulo delle manifestazioni disponibile sul sito dell'Associazione. Le eccedenze derivanti dalle manifestazioni confluiscono nel fondo di Formazione continua della SCR. Incaso di presentazione di un preventivo, il Comitato esecutivo può concedere un'assunzione del deficit

Accettato dall'Assemblea generale dell'8 maggio 1999 a Zugo. Modifiche approvate dall'Assemblea generale del 19 maggio 2011 a Berna.

Regl. 8. Quote dei soci

Le quote annue vengono stabilite dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo. L'ammontare della quota annua viene pubblicato sul sito Internet.

Le quote annue vengono riscosse nel 1° trimestre dell'anno civile e devono essere saldate entro 30 giorni.

A chi non svolge un'attività lucrativa viene concessa, dietro presentazione di un documento giustificativo, la possibilità di versare una quota ridotta e di accedere liberamente al Convegno annuale.

In casi particolarmente delicati, il Comitato esecutivo nel suo insieme può decidere ulteriori agevolazioni e in questo ha libertà d'azione. In merito alle persone che non svolgono un'attività lucrativa e ai casi particolarmente delicati, il Comitato esecutivo è vincolato all'obbligo di riservatezza.

Conservatori residenti e operanti all'estero, che soddisfano i requisiti richiesti per la qualifica di „Conservatore-trice – Restauratore-trice SCR“ o di „Collaboratore-trice in conservazione SCR“ e sono soci a pieno titolo di una delle associazioni professionali nazionali membro della „European Confederation of Conservator-Restorers' Organisation“ (E.C.C.O.), versano, dietro presentazione di un documento giustificativo, una quota annua ridotta.

I soci che nonostante la procedura di sollecito a 3 livelli non pagano le loro quote entro il 31.12. possono essere espulsi dall'Associazione in conformità a quanto previsto dall'art. 10 degli Statuti. I soci non raggiungibili vengono espulsi dall'Associazione dopo 1 anno e le fatture non pagate vengono ammortizzate.

Quote

- Conservatore-trice – Restauratore-trice SCR: CHF 400.-
- Collaboratore-trice in conservazione SCR: CHF 400.-
- Socio onorario: (esentato dal versamento della quota annua come da Statuti art. 24)
- Socio in formazione: (esentato dal versamento della quota annua)
- Socio corrispondente: CHF 200.-
- Quota annua ridotta per persone che non svolgono un'attività lucrativa: CHF 100.-
- Quota annua ridotta per giovani professionisti („Conservatore-trice – Restauratore-trice SCR“ e „Collaboratore-trice in conservazione SCR“) durante il primo anno dopo il diploma in caso di passaggio senza interruzioni: 50%: CHF 200.- (come da delibera del Comitato esecutivo del 21.1.2004)

-
- Membri in pensione (100%): 0.- CHF (secondo decisione del comitato 2016). Il diritto di voto resta attivo, secondo la categoria a cui il membro
 - apparteneva prima del pensionamento . La domanda di cambiamento di categoria deve essere inoltrata espressamente allegando il certificato AVS.
 - Quota annua ridotta per coniugi e unioni registrate: 700 CHF (ognuno 350 CHF)
 - Quota annua ridotta per l'estero con adesione a pieno titolo ad un'associazione professionale nazionale membro di E.C.C.O.: CHF 200.-

Accettato dall'Assemblea generale del 19.8.2010 a Zurigo. Adeguamenti all'Assemblea generale del 19.5.2011 a Berna, 28.2.2017 a Winterthur, 3.3.2017 a Berna, 9.3.2018 a Berna.

Regl. 9. Impiego di fondi finalizzati ad uno scopo

Contributi volontari e altre elargizioni offerti per un determinato scopo possono essere impiegati solo per quel preciso scopo. Devono figurare in modo trasparente su un conto contabile separato.

Il Comitato esecutivo decide sull'impiego dei fondi e ne fa oggetto di un rapporto all'Assemblea generale.

Un contratto scritto disciplina i relativi accordi con i partner che collaborano con l'Associazione ed elenca tutti i reciproci impegni assunti.

a. Conto Formazione continua

I fondi del conto Formazione continua possono essere impiegati a titolo di sovvenzione o di garanzia del rischio per l'allestimento di manifestazioni ed eventi attinenti alla formazione continua della SCR. Eventuali utili derivanti da manifestazioni ed eventi sostenuti di questo tipo affluiscono su questo conto Formazione continua. Il Comitato esecutivo decide sull'entità della relativa sovvenzione/garanzia del rischio. Un contratto scritto disciplina il relativo accordo sull'entità del sostegno e sull'eventuale ripartizione degli utili tra l'organizzatore e la SCR (conto Formazione continua).

b. Conto Cooperazione

I fondi del conto Cooperazione possono essere impiegati per avviare delle cooperazioni con altre associazioni e istituzioni per manifestazioni, eventi eazioni che servono per il raggiungimento degli scopi della SCR conformemente a quanto previsto dagli Statuti, art. 3.

Accettato dall'Assemblea generale del 19 maggio 2011 a Berna.